




45733-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE



Ritenuto in fatto

1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano ricorre in data 9/3/2017 avverso la sentenza pronunciata il 20/9/2016 dalla Corte di assise di appello di Milano che ha confermato quella di primo grado con la quale [redacted] è stato assolto per non aver commesso il fatto dal reato di concorso in strage attuata per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale nonché per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafiosa "cosa nostra" con riferimento all'esplosione, il 27 luglio 1993 alle ore 23,14 nella Via [redacted] di Milano davanti all'ingresso della Villa [redacted], di un'ingente quantitativo di esplosivo costituito da una miscela di tritolo, T4, pentrite e nitroglicerina collocato all'interno della Fiat [redacted] targata [redacted] che ha causato la morte dei vigili del fuoco [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], che erano intervenuti sul posto, e del cittadino marocchino [redacted] oltre al ferimento, anche con postumi permanenti, di altre dodici persone.

2. Il Procuratore Generale ricorrente deduce i seguenti motivi.

2.1. Erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., per avere la Corte di assise di appello di Milano attribuito alla locuzione "altri elementi di prova" un valore e una portata che vanno ben al di là dell'interpretazione costante datane nel tempo dalla giurisprudenza di legittimità.

Dopo aver premesso, in conformità a quanto già affermato dalla Corte di primo grado, che la ricostruzione del fatto in contestazione e la sua qualificazione giuridica hanno già formato oggetto di numerose sentenze passate in giudicato che hanno accertato la responsabilità dei concorrenti di [redacted] separatamente giudicati, la Corte di assise di appello ha centrato la sua valutazione sul coinvolgimento del [redacted] nel fatto a lui contestato sulla chiamata in correità formulata dal collaboratore di giustizia [redacted], anch'egli condannato in via definitiva per concorso nel delitto in contestazione.

Spatuzza aveva infatti affermato che [redacted] era stato scelto per partecipare alla strage in quanto conoscitore della città di Milano, dove aveva fornito supporto logistico al gruppo di persone materialmente incaricate di preparare ed eseguire la strage di via Palestro, andando a prendere alla Stazione Centrale lo stesso [redacted] e [redacted] [redacted] rubando l'autovettura poi fatta esplodere in Via [redacted] partecipando al trasporto dell'esplosivo e alla sua collocazione all'interno di detta autovettura.

Dopo aver ritenuto provata la credibilità soggettiva dello [redacted] oggetto di positiva valutazione espressa da numerose sentenze, e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, entrambe le Corti di merito hanno peraltro ritenuto mancanti per il [redacted] i necessari riscontri esterni individualizzanti.

SOY

Il pubblico ministero ricorrente ritiene in primo luogo contraddittoria con le conclusioni raggiunte l'affermazione della Corte di assise di appello secondo la quale la valenza individualizzante del riscontro è strettamente legata alle caratteristiche del fatto reato in relazione al quale deve formularsi la valutazione della chiamata, sicché quando, come nel caso di specie, un delitto viene programmato ed eseguito da un'organizzazione mafiosa e, per la sua gravità e caratteristiche intrinseche, non può essere stato commesso che da persone appartenenti all'associazione o a questa legate da strettissimo rapporto, la dimostrazione di un tale rapporto tra il chiamato e l'associazione costituisce già di per sé un idoneo elemento di riscontro.

Da un lato, infatti, la Corte afferma che l'appartenenza del chiamato all'associazione a cui è riconducibile l'esecuzione del reato costituisce un riscontro della chiamata in correità ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., mentre, dall'altro, tale riscontro non sarebbe idoneo a fondare un giudizio di responsabilità per mancanza di valore individualizzante. In vero, la norma testé citata non richiederebbe in maniera assoluta che "gli altri elementi di prova" abbiano tale carattere, essendo il giudice tenuto unicamente a fondare la propria valutazione in punto di responsabilità del chiamato su una valutazione unitaria dei riscontri che corroborino la chiamata.

Del resto, le stesse sentenze di merito riconoscono che la chiamata in correità di [redacted] nei confronti di [redacted] è soggettivamente e oggettivamente attendibile, poiché confortata da numerosi riscontri, seppure non dotati di carattere individualizzante, di tal che l'assoluzione era stata pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen..

La sentenza impugnata non avrebbe inoltre valutato correttamente la chiamata in correità dello [redacted] nei confronti del [redacted].

In particolare, la Corte di assise di appello avrebbe mancato di correlare, come avrebbe dovuto, tale chiamata con tutti gli elementi di prova presenti nel processo, attraverso un ragionamento unitario e coerente, necessitato dalla stessa complessità della vicenda.

La sentenza impugnata, pur dando atto dell'esistenza delle dichiarazioni "de relato" del collaboratore di giustizia [redacted], non ha tenuto conto che esse costituiscono riscontro individualizzante della chiamata in correità di [redacted]. La Corte di secondo grado ha preso per buone le reticenti dichiarazioni rese dal [redacted] all'udienza dibattimentale del 15/7/2014, palesamente condizionate, limitandosi a definire il dichiarante "riluttante e poco affidabile", allorché nel giudizio di primo grado quelle stesse dichiarazioni erano state ritenute "estremamente importanti, in quanto confermano, *de relato* attraverso [redacted], la partecipazione di [redacted] alla fase esecutiva della strage".

Del resto, ad opposte conclusioni è giunta la Corte di assise di Firenze, la quale nella sentenza del 24/2/2016 esprime una valutazione di piena attendibilità del collaborante Romeo Pietro; e tale valutazione è tanto più significativa se si considera che anche in quel processo, nei confronti di [redacted], il [redacted] funge da riscontro decisivo alle dichiarazioni di [redacted]. Anche in quel caso [redacted] aveva appreso *de relato* dalle confidenze di [redacted].

861

██████████ - condannato con sentenza definitiva per la strage di Via ██████████ - sulle stragi mafiose "nel continente", come in questo processo.

In definitiva, secondo il pubblico ministero ricorrente, la sentenza impugnata svaluta immotivatamente le dichiarazioni del ██████████ laddove al contrario, in tema di chiamata in correità, gli "altri elementi di prova" che, a norma dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., confermano l'attendibilità della dichiarazione non devono valere a provare il fatto-reato e la responsabilità dell'imputato, perché in tal caso la suddetta disposizione sarebbe del tutto pleonastica.

La funzione processuale degli "altri elementi di prova" è invece semplicemente quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che significa che tali elementi sono in posizione subordinata e accessoria rispetto alla chiamata in correità, avendo essi idoneità probatoria rispetto al *thema decidendum* non da soli, ma in riferimento alla chiamata. Altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità dell'imputato, non entrerebbe in gioco la regola dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice.

Il pubblico ministero ricorrente richiama quindi, limitandosi alla loro elencazione, altri elementi di prova risultanti dal processo ritenuti idonei a riscontrare la chiamata in correità dello ██████████ (il viaggio aereo di ██████████ da Palermo a Milano alla vigilia della strage col nome falso ██████████ le ragioni dell'allontanamento dell'imputato da Palermo; il suo insediamento a Milano; la partecipazione alla strage come riabilitazione nell'ambito di cosa nostra e il suo rientro a Palermo; il possesso da parte dell'imputato dell'autovettura ██████████ con la quale egli sarebbe andato a prendere ██████████ alla Stazione Centrale; l'accertata, costante disponibilità dell'immobile della suocera da parte del Tutino; l'accertata appartenenza dell'imputato a cosa nostra; le dichiarazioni di ██████████, che ha confermato che gli esecutori materiali delle stragi appartenevano alla "famiglia di ██████████", tra i cui affiliati vi sono certamente i fratelli ██████████ e ██████████).

2.2. Vizi di motivazione in riferimento al passaggio argomentativo sopra evocato, secondo il quale quando, come nel caso di specie, un delitto viene programmato ed eseguito da un'organizzazione mafiosa e, per la sua gravità e caratteristiche intrinseche, non può essere stato commesso che da persone appartenenti all'associazione o a questa legate da strettissimo rapporto, la dimostrazione di un tale rapporto tra il chiamato e l'associazione costituisce già di per sé un elemento di riscontro idoneo a fondare la responsabilità del chiamato per il reato fine dell'associazione.

3. I difensori di ██████████, Avvocati ██████████ e ██████████ hanno depositato in data 20/9/2017 note difensive di udienza.

SGM

3.1. Con tali note si segnala che il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano in data 9/3/2017 risulta essere stato depositato presso la Segreteria di quell'Ufficio, che successivamente ha provveduto, con nota emessa in pari data a firma del Direttore amministrativo, alla trasmissione alla Cancelleria della Prima Sezione della Corte di assise di appello di Milano. L'inoltro risulta essere stato successivamente curato, sempre in data 9/3/2017, da soggetto non provvisto di delega e presso un ufficio diverso da quello previsto dalla legge.

3.2. Osservano inoltre i difensori che il ricorso del pubblico ministero rappresenta la mera riproposizione delle medesime doglianze poste a fondamento dell'atto di appello, senza che vi sia da parte del ricorrente una congrua valutazione e contestazione delle argomentazioni, esplicite e coerenti, con cui la Corte territoriale le ha disattese.

La Corte territoriale avrebbe infatti dato corretta applicazione nel caso di specie al principio di diritto secondo cui il rapporto tra il chiamato e l'associazione non costituisce valido riscontro in tema di fatti omicidiari (richiamo è fatto, tra l'altro, a Sez. 1, n. 42990 del 18/09/2008, **Manfredi** e altri, Rv. 241820, secondo la quale "La sola appartenenza all'organismo centrale di un'organizzazione criminale di stampo mafioso (nella specie "Cosa nostra"), investita del potere di deliberare in ordine alla commissione dei cosiddetti "omicidi eccellenti", pur costituendo un indizio rilevante, non ha, tuttavia, valenza dimostrativa univoca circa il contributo di ciascuno dei suoi componenti alla realizzazione del reato-fine, essendo necessario che i singoli componenti, informati in ordine alla delibera da assumere, prestino il proprio consenso, anche tacito, fornendo così il loro contributo allo specifico reato).

Il ricorso si distaccherebbe inoltre dall'insegnamento secondo cui il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco, dovendo ritenersi inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. quando è fondato, come nel caso di specie, su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto.

In specie, la chiamata in correità, per assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità di costui, abbisogna, oltre che di una positiva valutazione in ordine alla sua intrinseca attendibilità, anche di riscontri estrinseci i quali, a differenza di quanto può ammettersi ai fini dell'adozione di misure cautelari, debbono avere carattere individualizzante, cioè riferirsi a fatti che riguardano direttamente la persona dell'incolpato, in relazione a tutti gli specifici reati a lui addebitati.

La memoria passa in rassegna gli elementi di prova, anche di carattere logico, citati nel ricorso, per concludere che sono stati sottoposti dai giudici di merito a rigoroso vaglio, utilizzando i criteri razionali di apprezzamento della prova, sicché il ricorso del p.m. si rivelerebbe inammissibile.

In particolare, la circostanza che il [redacted] all'epoca dei fatti fosse in possesso di una [redacted] lascia indimostrato, per assenza di idoneo riscontro alle dichiarazioni dello [redacted], che essa venne utilizzata per trasportare per le vie di Milano lo stesso [redacted] o altri suoi sodali.

Entrambe le sentenze di merito sottopongono poi ad attenta valutazione le dichiarazioni rese da Romeo Pietro, privilegiando correttamente quelle, trancianti, rese in contraddittorio, laddove il ricorso omette di allegare quelle precedenti, sollecitando così una loro valutazione alternativa "in fiducia", nonostante la doppia conforme pronuncia sul loro contenuto, sicché la doglianza si porrebbe, sotto diversi profili, al di fuori del perimetro di cognizione del giudice di legittimità. Né potrebbe ritenersi omologabile la posizione del [redacted] a quella di [redacted] [redacted] oggetto di accertamento definitivo circa la sua partecipazione alla strage dei [redacted] stante la diversità del contenuto delle dichiarazioni rese dal [redacted] nel presente procedimento rispetto a quelle rese dallo stesso Romeo nel procedimento fiorentino nei confronti di [redacted]

In definitiva, la motivazione della sentenza impugnata risulta essere: a) effettiva, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni poste a base della decisione adottata; b) non manifestamente illogica, né internamente contraddittoria, ovvero incompatibile con gli atti del processo.

4. Le parti civili Comune di Milano, rappresentato in forza di procura speciale dall'Avv. [redacted] [redacted] dell'Avvocatura Comunale di Milano, [redacted] e [redacted] con l'Avv. [redacted], hanno depositato, rispettivamente in data 8/9/2017 e 22/2/2018, due separate memorie defensionali con le quali, in pieno accordo con il ricorso presentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, sollecitano l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va in primo luogo esaminata, per ragioni di priorità logica, la doglianza con la quale le difese del [redacted] hanno sollecitato una pronuncia di inammissibilità del ricorso del pubblico ministero per vizi attinenti alle modalità di deposito.

Si tratta in vero di doglianza aspecifica e infondata, posto che l'atto di impugnazione è pervenuto regolarmente presso la cancelleria del giudice *a quo* ed il relativo deposito è stato effettuato da addetta in servizio presso la Procura Generale ricorrente, identificata con indicazione onomastica nell'annotazione apposta in calce alla pertinente nota del direttore amministrativo.

Osserva al riguardo il Collegio che l'inammissibilità dell'impugnazione per l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582 cod. proc. pen. sussiste solamente se vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto, e non anche quando l'identità della persona che materialmente la presenta risulti desumibile dal complessivo esame del documento, con la conseguenza che la stessa può essere dichiarata soltanto se la violazione, che è addebitabile al pubblico ufficiale ricevente, assume caratteristiche tali da far escludere anche la possibilità della presunzione della legittima provenienza dell'atto, né, in proposito, alcun onere di controllo può essere ascritto a colui che lo presenta sull'operato della persona addetta a riceverlo. (Sez. 2, n. 40254 del 12/06/2014, [redacted] e altri, Rv. 260443, in fattispecie in cui è stata esclusa l'inammissibilità dell'appello del P.M., in relazione al quale l'ufficio ricevente non aveva provveduto né ad identificare il presentatore dell'atto, né ad attestare l'esistenza di una delega in favore di quest'ultimo; Sez. 1, n. 46171 del 05/11/2009, Tancredi, Rv. 245508).

2. Il ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano è, nel suo complesso, infondato.

2.1. La prova sugli elementi che fondano la responsabilità di un individuo nell'ambito di una fattispecie pluripersonale può essere data dalle dichiarazioni di un correo.

Si tratta peraltro, notoriamente, di una prova che richiede mezzi di valutazione particolarmente sofisticati, attesi gli specifici rischi che, dapprima la concreta esperienza giudiziaria e, quindi, l'espresso apprezzamento del legislatore e le stesse norme regolatrici della materia (in particolare i commi 3 e 4 dell'art. 192 cod. proc. pen.), collegano alla chiamata in correità (Sez. 6, n. 8929 del 17/09/2014, [redacted], Rv. 263654).

Le Sezioni unite di questa Corte (Sentenza n. 20804 del 29/11/2012, [redacted] hanno illustrato i presupposti sistematici e gli snodi argomentativi che devono orientare la valutazione delle prove dichiarative, ed in particolare quelle consistenti nelle dichiarazioni di collaboratori.

Le Sezioni unite hanno al riguardo esplicitamente affermato che nei commi 2 e seguenti dell'art. 192 cod. proc. pen. «si codifica, forse superflualmente, apparendo sufficiente la previsione contenuta nel comma 1 dello stesso articolo, un "segnale didattico" per la valutazione di dati probatori che, isolatamente considerati, si rivelano di minore efficacia dimostrativa, quali - da un lato - gli indizi in genere e - dall'altro - quegli specifici indizi costituiti dai contributi dichiarativi di coimputati del medesimo reato, di imputati in procedimento connesso [...] la selezione di tali linee-guida lungo le quali il giudice, nell'operazione intellettuale di valutazione di questa tipologia di prove, deve muoversi si atteggia a metodo euristico, normativamente imposto, per scrutinare prove legalmente acquisite e verificarne la conducenza rispetto all'enunciazione accusatoria; si pone, almeno in apparenza, come deroga al principio del libero convincimento, senza determinarne, però, una effettiva contrazione o addirittura il superamento sotto il profilo contenutistico; non introduce,

in via indiretta, un limite negativo di prova legale a tale principio e quindi una regola di esclusione probatoria [...]», purché naturalmente il giudice compia un uso razionale del fattore di prova.

Le considerazioni enunciate conducono - per quanto può assumere rilievo in questa sede - ad alcune specificazioni in ordine al modello normativo di ragionamento probatorio ed ai relativi riflessi sul piano della motivazione.

Va in primo luogo confermato che la chiamata di correo è una prova che non si trova in una posizione ancillare che la renda apprezzabile solo nei casi in cui si affianchi ad una prova diversa e da sola sufficiente (*ex multis*, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, rv. 260607). Si deve aggiungere poi, con chiarezza, che gli «altri elementi» utili per confermarne l'attendibilità possono consistere in una qualunque fonte di conoscenza, alla sola condizione che il loro valore confermativo sussista veramente. Così, perfino una chiamata di correo o una dichiarazione etero-accusatoria *de relato* possono essere riscontrate da una fonte narrativa del medesimo genere, sia pure a condizione dell'utilizzo di parametri proporzionati all'entità dei «rischi» connaturati alla situazione (in tal senso, espressamente, S.U., n. 20804 del 29/11/2012, [REDACTED] rv. 255143). Allo stesso modo, non è necessario che l'elemento di riscontro sia rappresentato da una prova diretta o storica, ben potendo accadere, sempre con le cautele del caso, che la conferma sia ottenuta per il mezzo della prova logica (tra le molte, Sez. 3, Sentenza n. 44882 del 18/07/2014, rv. 260607).

La seconda implicazione degli enunciati d'apertura attiene alla garanzia di efficacia della funzione confermativa dell'elemento di riscontro.

Oggetto della prova sono i fatti che si riferiscono all'imputazione (comma 1 dell'art. 187 cod. proc. pen.). Ciò non vuol dire che siano ammissibili e valutabili solo prove concernenti gli elementi essenziali della fattispecie contestata (la condotta, l'evento, la causalità, l'elemento soggettivo), poiché il criterio di pertinenza attiene a tutte le circostanze utili per la verifica delle ipotesi ricostruttive formulate dalle parti (Sez. 2, Sentenza n. 2622 del 09/12/2003, rv. 227245).

Nondimeno, l'oggetto diretto, minimo ed indispensabile dell'accertamento demandato al giudice è costituito proprio dagli elementi che fondano la colpevolezza dell'imputato per il reato ascrittogli, secondo il criterio dell'esclusione di ogni ragionevole dubbio (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.).

Ne discende che, in materia di apprezzamento della chiamata di correo, occorre che gli elementi di conferma dell'ipotesi di accusa attengano non solo allo specifico fatto criminoso in contestazione, in termini di sussistenza e di corrispondenza alla fattispecie incriminatrice. Ma è

necessario, ancora, che gli elementi in discorso confermino in modo specifico la partecipazione al fatto della persona accusata, nei termini che fondano la relativa contestazione.

Ciò non implica, come in sostanza già si è detto, che l'elemento confermativo non possa consistere nella prova logica desumibile dall'accertamento di una circostanza diversa. Occorre però che si tratti di una prova logica effettivamente pertinente al fatto, che lo confermi in modo puntuale, e non valga semplicemente ad incrementare, in termini generali ed astratti, la credibilità dell'accusa.

Detto altrimenti, la cosiddetta convergenza del molteplice non esige che gli elementi concorrenti riguardino la medesima circostanza di fatto che assume rilievo nell'economia della contestazione. Se così fosse, verrebbe meno il criterio di sufficienza del riscontro logico che poco sopra si è richiamato, e che non risulta oggetto di particolari contestazioni nel dibattito giurisprudenziale (ancora, Sez. 6, Sentenza n. 1249/14 del 26/09/2013, rv. 258759; Sez. 1, Sentenza n. 33398 del 04/04/2012, rv. 252930).

Tuttavia - giova ripetere - la convergenza deve riguardare circostanze tutte pertinenti alla specifica partecipazione criminosa, come del resto più volte affermato da questa Corte (ad esempio, oltre a S.U., [redacted] e Sez. 6, [redacted], più volte citate, si possono richiamare Sez. 1, n. 28221 del 14/02/2014, rv. 260936; Sez. 3, n. 3255/10 del 10/12/2009, rv. 245867; Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, rv. 239744; Sez. 1, n. 1263/07 del 20/10/2006, rv. 235800; Sez. 6, n. 6221/06 del 20/04/2005, rv. 233085).

In definitiva, la chiamata in correità, per assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità di costui, abbisogna, oltre che di una positiva valutazione in ordine alla sua intrinseca attendibilità (avuto riguardo, in primo luogo, alla personalità del chiamante, alle sue condizioni socio economiche e familiari, al suo passato, ai suoi rapporti con l'accusato, alla genesi remota e prossima della scelta processuale da lui compiuta; in secondo luogo alle caratteristiche delle dichiarazioni accusatorie, sotto il profilo della loro precisione, coerenza, costanza, spontaneità etc.), anche di riscontri estrinseci i quali, a differenza di quanto può ammettersi ai fini dell'adozione di misure cautelari, debbono avere carattere individualizzante, cioè riferirsi a fatti che riguardano direttamente la persona dell'incolpato, in relazione a tutti gli specifici reati a lui addebitati (Sez. 6, n. 7240 del 16/04/1998, Civardi e altro, Rv. 210734).

In vero, ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, il riscontro alla chiamata in correità può dirsi individualizzante quando non consiste semplicemente nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato (Sez. 1, n. 29679 del 13/06/2001, [redacted], Rv. 219889).

SD

Ne consegue che i riscontri esterni alla chiamata di correatà richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen. devono avere ad oggetto direttamente la persona dell'incolpato e devono possedere idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questi attribuito (Sez. 3, n. 3255 del 10/12/2009, [REDACTED] Rv. 245867). Dunque, la chiamata in correatà o in reità non può di per sé sola costituire prova piena della responsabilità e necessita di riscontri, che possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente, potendo quindi risolversi in altre chiamate in correatà purché totalmente autonome, sicché la conoscenza del fatto da provare non sia stata appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto reato ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correatà (Sez. 1, n. 1263 del 20/10/2006, [REDACTED] e altri, Rv. 235800; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, [REDACTED] e altri, Rv. 260607).

2.2. Ebbene, la Corte territoriale ha dato corretta applicazione a tali principi di diritto allorché ha ritenuto di confermare integralmente - del resto in perfetta assonanza con plurime decisioni definitive pronunciate su fatti diversi e/o collegati, ovvero sullo stesso fatto oggetto del presente giudizio nei confronti di altri imputati - il giudizio di assoluta attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni di [REDACTED], e tuttavia ha affermato che i pur esistenti riscontri di carattere logico e fattuale al suo narrato non erano idonei a superare ogni ragionevole dubbio in ordine alla partecipazione di [REDACTED] all'attentato di Via [REDACTED] mancando essi del carattere individualizzante richiesto dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non riferibili direttamente alla persona dell'incolpato e/o allo specifico fatto a questi attribuito.

Mette conto preliminarmente rammentare che, secondo i principi più volte espressi da questa Suprema Corte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i Giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 6, n. 33875 del 12/05/2015, [REDACTED] e altri, Rv. 264577; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [REDACTED], Rv. 257595). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma

prospettivo circostanze già esaminate e chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615).

2.3. Delle coordinate ermeneutiche descritte *sub* 2.1. la sentenza impugnata ha, in particolare, fatto buon uso, allorché ha escluso che quando, come nel caso di specie, un delitto viene programmato ed eseguito da un'organizzazione mafiosa e, per la sua gravità e caratteristiche intrinseche, non può essere stato commesso che da persone appartenenti all'associazione o a questa legate da strettissimo rapporto, la dimostrazione di un tale rapporto tra il chiamato e l'associazione costituisca di per sé un idoneo elemento di riscontro alle dichiarazioni etero-accusatorie di un collaborante.

L'appartenenza all'associazione mafiosa è infatti, per sua natura, elemento privo del carattere individualizzante idoneo ad attribuire alla chiamata la necessaria conclusione dimostrativa in relazione ai reati-fine dell'associazione e, in particolare, allo specifico delitto di strage contestato al chiamato in questa sede, giacché dei reati-fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta criminosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di "posizione" o da "riscontro d'ambiente"» (vedi, tra le molte, Sez. 6, n. 3194 del 15/11/2007, rv. 238402).

2.4. Immune dai vizi logici e giuridici dedotti dal pubblico ministero ricorrente deve altresì ritenersi la valutazione offerta dalla Corte di assise di appello alle dichiarazioni "de relato" del collaboratore di giustizia [REDACTED]

A tale riguardo, il Collegio rileva che, contrariamente agli assunti del pubblico ministero ricorrente, la sentenza di primo grado non ha affatto ritenuto quelle stesse dichiarazioni "estremamente importanti, in quanto confermano, *de relato* attraverso [REDACTED], la partecipazione di [REDACTED] alla fase esecutiva della strage", poiché il testé richiamato passaggio della sentenza di primo grado (pag. 105, con espresso riferimento alle dichiarazioni di [REDACTED] che il pubblico ministero ricorrente attribuisce ad un errore materiale), lungi dal riferirsi all'apprezzamento della Corte di assise, si limita a riportare testualmente la memoria scritta in quella sede depositata dal pubblico ministero (in particolare le pagine 75 e ss. di tale memoria), come fatto palese dalla valutazione espressa dalla stessa Corte di assise nella medesima sentenza, là dove (pagine 98 e ss.) chiaramente si afferma che nessuna delle dichiarazioni rese dai collaboranti [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], che pure confermano gli stretti rapporti tra [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED], rappresenta riscontro individualizzante di quelle rese da [REDACTED] [REDACTED] in ordine al fatto specifico del coinvolgimento del [REDACTED] nella strage di Via [REDACTED].

Inoltre, la sentenza impugnata, in totale coerenza con quella di primo grado, esamina partitamente le divergenti dichiarazioni rese dal Romeo nel corso delle indagini e, poi, in dibattimento.

A tale riguardo, la Corte territoriale procede ad un apprezzamento comparativo tra dichiarazioni procedurali e dichiarazioni dibattimentali che si palesa giuridicamente corretto e privo di profili di illogicità. La sentenza impugnata utilizza infatti le divergenti e ondivaghe dichiarazioni del [redacted] ivi comprese quelle lette a fini di contestazione ai sensi dell'art. 500 cod. proc. pen., per pervenire, correttamente applicando il disposto del comma 2 dello stesso art. 500, ad un giudizio di complessiva inaffidabilità del dichiarante e di assoluta genericità delle dichiarazioni, peraltro *de relato*, da lui rese in dibattimento.

Tali ultime dichiarazioni sono, in vero, le sole ad essere dotate di potenziale idoneità a valere come elemento di riscontro o come prova dei fatti in esse narrati (Sez. 3, n. 20388 del 17/02/2015, QH., Rv. 264035; Sez. 2, n. 13910 del 17/03/2016, [redacted] e altro, Rv. 266445) ed il loro negativo apprezzamento da parte delle Corti di merito, che hanno concordemente ritenuto l'assenza di un concreto e specifico apporto conoscitivo in ordine al coinvolgimento del [redacted] nelle stragi sul continente (vedi p. 68 della sentenza impugnata e pp. 97-98, 102-105 della sentenza di primo grado, ove richiamo alle frasi "No, non so niente"; "Io non mi ricordo che ruolo ha avuto..."; "Sì, mi ricordo ora che ho fatto questa dichiarazione, però io tante cose ora non me le ricordo più"), deve ritenersi immune da rilievi di illogicità.

Né il giudizio, di piena attendibilità di [redacted] e di idoneità delle sue dichiarazioni a fungere da riscontro esterno alle dichiarazioni accusatorie rese da [redacted] nei confronti di [redacted], cui è pervenuta la Corte di assise di Firenze nel processo a carico di quest'ultimo per la strage di Via dei [redacted] può di per sé valere a rendere illogico o altrimenti viziato l'opposto esito valutativo delle conformi sentenze assolutorie pronunciate dalle Corti milanesi nei confronti di [redacted] Giuseppe Marcano. Si tratta infatti di posizioni processuali distinte, delle quali il pubblico ministero ricorrente predica in modo del tutto generico la parificazione senza nemmeno documentare il giudizio di merito espresso dalla Corte fiorentina.

Infine, l'allegazione da parte del pubblico ministero ricorrente circa l'esistenza di intimidazioni in danno del Romeo, pregresse o contestuali al suo esame, oltre rappresentare argomento non dedotto nei precedenti gradi di giudizio, deve ritenersi sprovvista della specifica base fattuale e dei presupposti procedurali necessari ai sensi dell'art. 500, commi 4 e 5, cod. proc. pen., sicché sotto tale profilo il ricorso appare precluso in questa sede di legittimità (Sez. 1, n. 37066 del 06/04/2004, P.G. in proc. Arena ed altri, Rv. 229701).

2.5. La sentenza impugnata è immune dai vizi dedotti dal pubblico ministero ricorrente anche per quanto attiene alla valutazione degli altri elementi di prova evidenziati nell'atto di impugnazione. Tutti quegli elementi, infatti, sono stati sottoposti a puntuale e dettagliato

esame da parte di entrambe le Corti di merito, che, pur ritenendoli capaci di riscontrare positivamente le dichiarazioni accusatorie dello [REDACTED] hanno purtuttavia concordemente escluso la loro valenza individualizzante, vuoi perché non riferiti direttamente alla persona dell'incolpato, vuoi perché sprovvisti di idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questi attribuito.

Rientra nella prima categoria l'accertata registrazione di un passeggero, rimasto ignoto, in un volo da Palermo a Milano, il giorno precedente alla strage, sotto il falso nome [REDACTED]. Del tutto immune da vizi logici e giuridici deve al riguardo ritenersi il discorso argomentativo, comune alle due sentenze di merito, le quali hanno sottolineato, da un lato, l'oggettiva significatività del dato, essendo stato provato che coloro che avevano avuto un ruolo esecutivo nelle stragi fossero ricorsi altre volte allo stratagemma di modificare leggermente i dati forniti alla compagnia aerea onde ostacolare la propria identificazione senza ricorrere all'uso di documenti falsi, e, purtuttavia, dall'altro, hanno escluso la univoca riferibilità di quell'elemento a [REDACTED] posto che il fratello [REDACTED] ebbe, secondo lo stesso [REDACTED] un ruolo attivo nella materiale esecuzione dell'attentato, mentre il collaborante nulla riferisce in ordine a comportamenti posti in essere da [REDACTED] il giorno della strage.

L'iter motivazionale delle sentenze di merito deve altresì ritenersi immune da rilievi di illogicità là dove esamina la fonte dichiarativa dalla quale risulta che [REDACTED] è persona molto accorta e prudente, e nonostante ciò esclude che il sopra descritto stratagemma possa essere unicamente ascritto al fratello, posto che l'uso di generalità solo parzialmente difformi da quelle reali per un viaggio aereo non rappresenta manifestazione di imprudenza o avventatezza (pp. 66-67 della sentenza impugnata; pp. 119 e ss. della sentenza di primo grado).

2.6. Si è già detto della mancanza di carattere individualizzante dell'appartenenza del chiamato all'associazione mafiosa in relazione ai reati-fine dell'associazione. Tale principio deve essere ribadito anche in riferimento alla specifica e accertata appartenenza di entrambi i fratelli [REDACTED] alla famiglia mafiosa di [REDACTED]. E ciò pure in presenza delle dichiarazioni di [REDACTED], il quale ha confermato che gli esecutori materiali delle stragi appartenevano a quella compagine criminale senza peraltro riferire, per quanto attiene la strage di Via [REDACTED], specifici elementi a carico di [REDACTED].

2.7. Allo stesso modo, la motivazione della sentenza impugnata è congrua e conforme a logica allorché ritiene, in perfetta coerenza con le ragioni esposte dal primo giudice, che il riscontro alle dichiarazioni di [REDACTED] costituito dal fallimento della ricostruzione alternativa dei fatti proposta dall'imputato, circa le ragioni, interne al sodalizio mafioso, che avevano indotto i [REDACTED] ad allontanare nel 1991, cioè due anni prima della strage, [REDACTED] da Palermo vale solo a incrementare la credibilità della connessa dichiarazione di

██████████ in ordine alla "riabilitazione" che sarebbe conseguita per il ██████████ dalla sua partecipazione alla strage, ma non costituisce ancora idoneo riscontro individualizzante del suo concorso nell'attentato di Via ██████████ (pp. 64-66 della sentenza impugnata, con puntuali riferimenti alle pp. 108-116 di quella di primo grado).

2.8. Del pari giuridicamente e logicamente corretta è la valutazione che entrambe le Corti di merito hanno dato all'accertata disponibilità dell'immobile della suocera da parte del ██████████, nel senso di una generica conferma della credibilità dello ██████████ e dell'attendibilità del suo narrato, ma non quale riscontro dello svolgimento in quel luogo della riunione preparatoria e, a maggior ragione, della effettiva partecipazione di ██████████ a quella riunione, sicché anche a tale riguardo la conclusione dei giudici di merito in ordine alla mancanza di idoneo riscontro individualizzante circa lo specifico fatto-reato a questi attribuito deve andare immune da censure.

2.9. Infine, non suscettibile di rilievi logici o giuridici deve ritenersi l'apprezzamento riservato dalla sentenza impugnata all'accertato possesso da parte dell'imputato, all'epoca della strage, di un'autovettura ██████████ di colore scuro che secondo ██████████ avrebbe usato per andare a riceverlo alla Stazione Centrale di Milano.

In effetti, la plateale smentita della ricostruzione alternativa fornita al proposito dal ██████████ viene correttamente ritenuta da entrambe le Corti di merito rappresentare una conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da Spatuzza, il quale riferisce ancora una volta una circostanza vera, ma non un riscontro oggettivo circa il fatto dell'incontro milanese tra i due e tanto meno un riscontro individualizzante in ordine al coinvolgimento del chiamato nel delitto di strage a lui ascritto in questa sede. Il dato del possesso da parte del ██████████ di una ██████████ di colore scuro non serve infatti a riscontrare le dichiarazioni dello Spatuzza circa lo specifico utilizzo che di quella vettura venne fatto per trasportare i suoi sodali e in occasione del furto dell'autovettura dello stesso tipo poi utilizzata per occultare l'esplosivo sul luogo della strage.

Sicché, anche a tale riguardo, nel caso di specie non è dato rilevare una convergenza dei dati probatori che riguardi, come necessario per pervenire a giudizio di condanna, circostanze tutte pertinenti alla partecipazione criminosa oggetto di imputazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso l'11 luglio 2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

██████████
Stojici

Depositato in Cancelleria
10 OTT. 2018
oggi
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
██████████

██████████
[Signature]